

# LA SCHEDA TECNICA

## RATEI DIPENDENTI:

### FERIE MATURATE E NON GODUTE

*Sintesi: si riepiloga il trattamento contabile e fiscale dei "costi sospesi" riferiti ai lavoratori subordinati in relazione ai periodi di ferie, ai permessi retribuiti ed istituti analoghi maturati ma non godute entro la fine dell'esercizio..*

#### DIRITTO ALLE FERIE – PRINCIPI GENERALI

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

L'art 36 della Costituzione dispone che sono un **diritto irrinunciabile** dei lavoratori dipendenti, nel senso che è nullo ogni diverso accordo individuale finalizzato ad **impedirne la fruizione o alla loro monetizzazione**, che non sia giustificato da esigenze aziendali eccezionali.

#### MONETIZZAZIONE DELLE FERIE – L'INDENNITA' SOSTITUTIVA

In generale:

- il periodo di ferie annuale che non può essere sostituito dall'indennità sostitutiva è di 4 settimane (art. 10 D.Lgs. 66/2003)
- solo in caso di **cessazione del rapporto di lavoro** tutte le ferie non godute devono essere tramutate in indennità sostitutiva.

#### PRINCIPIO DI COMPETENZA DEL COSTO

Le ferie possono essere godute, alternativamente:

PERIODO DI GODIMENTO DELLE FERIE	TASSAZ. INDENNITÀ SOST.
a) interamente nel corso dell'esercizio	Tassazione ordinaria
b) parzialmente nel corso dell'esercizio, ma con l'obbligo di effettuare almeno 2 settimane nell'anno di maturazione, dovendo le restanti 2 settimane essere godute entro i 18 mesi successivi il termine dell'anno di maturazione	
c) oltre il periodo precedente	Tassazione separata

In applicazione del principio di competenza, le ferie non godute dai dipendenti rappresentano per l'impresa un **costo di competenza dell'esercizio in cui maturano gradualmente**.



**N.B.:** non si tratta di un mero "accantonamento", ma della rilevazione di un **evento certo e determinabile**, a nulla rilevando la circostanza che le indennità non siano state materialmente erogate o che, nel periodo successivo, il lavoratore fruisca delle ferie non godute, perdendo quindi il diritto all'indennità (Cass. 15/01/2009, n. 871 e 6/06/2007, n. 13224).

### **Principio della competenza ai ratei dei dipendenti – OIC n. 19**

Il costo del personale deve considerare il periodo di ferie retribuito e va correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo; pertanto, deve essere determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali. Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite.

**Mancata rilevazione:** se l'impresa non rileva il costo nell'esercizio di competenza:

- l'importo non risulta deducibile nel periodo in cui si rileva l'errore
- si deve procedere a presentare un Unico integrativo sul periodo d'imposta di competenza.

### **QUANTIFICAZIONE DEL COSTO**

Il costo di competenza (cd. "rateo di costo dei dipendenti") va valutato sulla scorta del seguente calcolo operato per ciascun dipendente in carico:

$$\boxed{\text{giorni di ferie maturati e non goduti} \times \text{costo giornaliero aziendale}}$$

La somma di tale importo riferito a tutti i dipendenti dell'azienda rappresenta il costo di competenza. A fronte di tale costo va contabilizzato un debito ("Rateo per ferie") nei confronti

- dei dipendenti (D.14 – Altri debiti)
- degli enti previdenziali (D.13 - Debiti verso istituti previdenziali)

che deve corrispondere a quanto sarebbe risultato nell'ipotesi in cui fosse cessato il rapporto di lavoro alla fine dell'esercizio.

#### **Rilevato a fine esercizio il rateo per ferie non godute**

=	a	DIPENDENTI C/FERIE (D.14)	13.000,00
Retribuzioni (B.9.a)			10.000,00
Contributi Inps e Inail (B.9.b)			3.000,00

#### **Riaperto il rateo all'inizio dell'esercizio successivo**

DIPENDENTI C/FERIE (D.14)	a	=	13.000,00
		Retribuzioni (B.9.a)	10.000,00
		Contributi Inps e Inail (B.9.b)	3.000,00

Il costo stanziato nell'esercizio di competenza va stornato nell'esercizio successivo con le scritture di riapertura, considerato che al termine di quest'ultimo esercizio occorrerà nuovamente procedere al calcolo (in caso contrario si duplicare del costo in bilancio).

Se le ferie risultano essere liquidate, in contabilità vanno registrati i relativi valori economici rilevati dalla busta paga (indennità sostitutiva delle ferie, relativi contributi previdenziali e ritenute Irpef).

### **MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI CONTRIBUTIVI**

Va distinto il caso in cui:

- vi sia una previsione contrattuale (collettiva o individuale) che disciplina la fruizione delle ferie: la scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il termine
- in assenza di previsione contrattuale: l'obbligo contributivo è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione.**